SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 aprile 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Ministero della salute

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2013.

Istituzione del Distretto Turistico e Balneare del Secondo Polo Turistico di Roma Capitale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2011, con il quale al Ministro Piero Gnudi è stato conferito l'incarico per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale al Ministro Piero Gnudi sono state delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la possibilità di istituire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i Distretti turistici nei territori costieri;

Visto il comma 5 del citato art. 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede che la delimitazione dei Distretti sia effettuata, entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economa e delle finanze e con i Comuni interessati, previa Conferenza dei servizi;

Visto l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che proroga al 30 giugno 2013 i suddetti termini di scadenza per la delimitazione dei Distretti;

Considerato che in data 24 maggio 2011 Roma Capitale ha sottoscritto con Fondazione Valore Italia, Federazione Italiana Golf, Camera di Commercio di Roma, Eur S.p.A., Risorse RpR S.p.A., Confcommercio Roma, Confesercenti Roma, Federlazio, Unindustria, Acer, Assobalneari Roma, FIBA Roma, Sindacato Italiano Balneari Lido di Roma, Cinecittà Parchi S.p.A., Fiera di Roma S.r.l., Mare Nostrum Romae S.r.l., Rainbow Magicland S.r.l. e Zoomarine Italia S.p.A. un Protocollo d'intesa finalizzato alla «Istituzione del Distretto turistico e balneare del Secondo Polo Turistico di Roma Capitale»;

Considerato che nel citato Protocollo d'intesa Roma Capitale viene prevista come soggetto di coordinamento avente il ruolo strategico per lo sviluppo del sistema territoriale turistico per attivare le necessarie sinergie con i soggetti sottoscrittori del protocollo medesimo e con gli altri portatori di interessi per la promozione turistica del territorio;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Roma Capitale n. 220 del 6 luglio 2011, con la quale è stato approvato il sopra citato Protocollo di intesa del 24 maggio 2011;

Visti i verbali della Conferenza dei servizi riunitasi in data 23 novembre 2012 e 6 dicembre 2012, indetta secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti intervenuti;

Considerato che, nell'ambito della predetta Conferenza dei servizi è stato acquisito l'assenso formale dei Comuni interessati e, ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241/1990, l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la determinazione della Regione Lazio n. A00271 del 22 gennaio 2013, con la quale viene delimitato il territorio afferente il Distretto Turistico e Balneare del Secondo Polo Turistico di Roma Capitale, in coerenza con le risultanze dei verbali della Conferenza dei servizi riunitasi il 23 novembre 2012 e il 6 dicembre 2012 e secondo la delimitazione della mappa cartografica (comprendente l'intero territorio dei Comuni di Fiumicino, Pomezia e Valmontone, nonché l'intero XIII Municipio e parte dei Municipi XII, XV e XVI di Roma Capitale), che, allegati al suddetto atto di determina, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Vista la nota della Regione Lazio del 24 gennaio 2013, con la quale è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la predetta determinazione n. A00271 del 22 gennaio 2013, ai fini dell'adozione del decreto di istituzione di cui al citato art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Decreta:

È istituito il Distretto Turistico e Balneare del Secondo Polo Turistico di Roma Capitale, comprendente l'intero territorio dei Comuni di Fiumicino, Pomezia e

Valmontone, nonché l'intero XIII Municipio e parte dei Municipi XII, XV e XVI di Roma Capitale, secondo la mappa cartografica di cui alla determina della Regione Lazio n. A00271 del 22 gennaio 2013 e in conformità al Protocollo d'intesa 24 maggio 2011, approvato con deliberazione n. 220 del 6 luglio 2011 della Giunta Capitolina di Roma.

Roma, 13 marzo 2013

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
GNUDI

13A03059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati eletti il consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio (Fermo) ed il sindaco nella persona del signor Mario Andrenacci;

Visto che il consiglio comunale, con deliberazione n. 1 del 7 marzo 2013, ha dichiarato la decadenza del signor Mario Andrenacci dalla carica di sindaco, a seguito dell'accettazione della candidatura per la elezione alla Camera dei Deputati;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio (Fermo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio (Fermo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Mario Andrenacci.

Il signor Mario Andrenacci in data 20 gennaio 2013 ha accettato la candidatura per la elezione alla Camera dei Deputati nelle consultazioni del 24 e 25 febbraio 2013.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 1 del 7 marzo 2013, ha preso atto della intervenuta decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco per accettazione della candidatura parlamentare.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio (Fermo).

Roma, 22 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03060

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Burago di Molgora.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Burago di Molgora (Monza-Brianza);

Considerato altresì che, in data 5 marzo 2013, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Burago di Molgora (Monza-Brianza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Burago di Molgora (Monza-Brianza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giorgio Giovanni Stringhini.

Il citato amministratore, in data 5 marzo 2013, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Burago di Molgora (Monza-Brianza).

Roma, 18 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03061

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Montorfano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Montorfano (Como);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da otto consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montorfano (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Corrado Conforto Galli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montorfano (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 28 febbraio 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 1° marzo 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montorfano (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Corrado Conforto Galli.

Roma, 18 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03062

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 marzo 2013.

Modifica del decreto 31 marzo 2009 relativo all'impiegabilità in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Visto il proprio decreto DPN-DEC-2009-403 del 31 marzo 2009 che riconosce l'impiegabilità in mare di prodotti composti da materiali inerenti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi;

Visto l'art. 2 comma 1, relativo alle condizioni a cui i prodotti riportati nell'allegato 1 devono sottostare per il diretto impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi;

Visto l'allegato 1, che riporta l'elenco dei materiali di cui devono essere composti i suddetti prodotti per essere riconosciuti impiegabili in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi pertroliferi, e l'art. 3, con il quale si dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare possa aggiornare l'elenco dei materiali di cui all'allegato 1 con frequenza non inferiore ai 6 mesi;

Considerata la neccessità, a seguito delle richieste pervenute e sentito i pareri degli Istituti scientifici di riferimento, di integrare detto elenco con ulteriori materiali.

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 comma 1 è così modificato:

dopo le parole «sostanze chimiche additive» viene aggiunta la frase «o derivanti da processi di lavorazione»;

dopo le parole «esso stesso, essere del tutto inerte» viene aggiunta la frase «ed avere caratteristiche tali da evitare dispersioni del materiale stesso».

Art. 2.

L'elenco dei materiali di cui all'allegato 1 del d.d. 31 marzo 2009 è modificato come segue:

Materiali assorbenti di origine vegetale o animale:
- paglia;
- fibre di cellulosa;
- sughero;
- residui della lavorazione di vegetali;
- piume di uccello;
- lana.

Materiali assorbenti di origine minerale:
- polveri vulcaniche;
- perliti;
- vermiculite;
- zoeliti;
- grafite.

Materiali assorbenti di origine sintetica:
- polipropilene;
- polietilene;
- poliuretano;
- poliestere;
- Polietile tereftalato (PET).

Roma, 13 marzo 2013

Il direttore generale: GRIMALDI

13A03051

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 aprile 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 aprile 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 58.129 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 12 aprile 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 367 giorni con scadenza 14 aprile 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 aprile 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 aprile 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2013

p.Il direttore generale: CANNATA

13A03214

DECRETO 8 aprile 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 aprile 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 58.129 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 12 aprile 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 91 giorni con scadenza 12 luglio 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 aprile 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del

Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso. La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2013

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A03216

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 febbraio 2013.

Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese, anno accademico 2013-2014.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *a)* e 4, commi 1 e 1-*bis*;

Vista la legge 30 luglio 2010, n.122, articolo 44, comma 3-*bis*, che integra l'art. 4 della citata legge n. 264, disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visto il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'articolo 26;

Visto il d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";

Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4;

Visto il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, “Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;

Visti i criteri di riferimento di cui al d.lgs 14 gennaio 2008, n. 21 “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione Universitaria e all’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’Ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 a norma dell’articolo 2 , comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 11 gennaio 2007 n. 1”;

Considerata la specificità didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese e la necessità di definire regole di accesso e di valutazione per l’ammissione degli studenti che consentano un’adeguata omogeneità a livello internazionale e la tempestiva disponibilità della graduatoria finale;

Visto il DM del 30 gennaio 2013, n. 47 “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica”;

Considerato che gli atenei di cui al presente decreto attivano il corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia erogato anche in lingua inglese, previo accreditamento da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

Tenuto conto dell’esigenza di assicurare che gli studenti possiedano una adeguata conoscenza della lingua inglese;

Ritenuta la necessità di individuare sedi estere per lo svolgimento della prova, anche per favorire la partecipazione degli studenti in un’ottica di agevolazione del processo di internazionalizzazione delle Università italiane;

Valutata l’opportunità di avvalersi di un accreditato ente istituzionale riconosciuto a livello scientifico con comprovata esperienza nelle procedure selettive in lingua inglese in ambito europeo e internazionale, individuato nel Department University of Cambridge Local Examinations Syndicate (di seguito “Cambridge Assessment”);

Valutata l’opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione. Sentite le Università interessate;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, l’articolo 154, comma 4 e 5;

Tenuto conto che nell’ambito dell’offerta formativa per l’a.a. 2013-14 è prevista una riserva di posti per gli studenti stranieri riferita alle predette disposizioni del 18 maggio 2011;

Ritenuto di svolgere la prova selettiva per l’ammissione ai corsi di cui al presente decreto entro il mese di aprile 2013, al fine di coordinare le procedure e promuovere il ruolo del sistema universitario italiano in ambito internazionale;

Considerato che il fabbisogno relativo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia nell’ultimo triennio si è collocato al di sopra della potenziale offerta formativa deliberata dagli atenei e del numero di posti programmati;

Ritenuto pertanto di poter assumere che nell’a.a. 2013-14 non ci siano variazioni significative nella determinazione del numero di posti disponibili per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, così come determinato dal DM 28 giugno 2012, n. 197;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 14 febbraio 2013;

Ritenuto di definire, per l’a.a. 2013-2014, le modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Per l’anno accademico 2013-2014, l’ammissione degli studenti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese avviene a seguito di accreditamento dei rispettivi corsi e superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. I posti disponibili per le immatricolazioni al predetto corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l’a.a 2013-14, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, sono ripartiti fra le Università secondo la tabella che segue. Agli studenti stranieri residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese anno accademico 2013-2014		
Università	***Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.***	***Non comunitari non soggiornanti***
Bari	21	9
Milano	40	20
Napoli Seconda Università	8	22
Pavia	70	30
Roma "La Sapienza" Med. e Farmacia Policlinico	35	10
Roma - "Tor Vergata"	20	5
Totale	**194**	**96**

3. Il numero dei posti messi a concorso può essere incrementato, nei limiti del fabbisogno e della disponibilità degli atenei, dal successivo decreto di programmazione degli accessi ai corsi di studio per l'a.a. 2013-14, in conformità a quanto previsto dalla legge 264/1999.

Art. 2.

Prova di ammissione

1. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, alla quale partecipano sia gli studenti comunitari sia gli studenti stranieri di cui all'art.26 della legge n.189/2002 citata nelle premesse, sia gli studenti stranieri residenti all'estero, è unica.

2. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi della Cambridge Assessment.

3. Le procedure relative all'effettuazione della prova sono indicate nell'allegato n.1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: trenta (30) quesiti di cultura generale e ragionamento logico; quattordici (14) di biologia, otto (8) di chimica e otto (8) di fisica e matematica.

5. La prova di ammissione si svolge il giorno 15 aprile 2013 presso gli atenei italiani, nonché nelle sedi estere di cui al comma 6. Le iscrizioni alla prova possono essere effettuate dal 18 febbraio al 20 marzo 2013 per tutte le sedi. Il giorno 8 aprile 2013 saranno pubblicate sui siti rispettivamente del MIUR e degli Atenei interessati, gli indirizzi delle sedi, con l'indicazione delle aule, in cui si svolgerà la prova.

6. La prova ha inizio nelle diverse sedi secondo quanto riportato nella seguente tabella.

Centre Number	Country	City	Centre Name	Start time (local time)
AR602	Argentina	Buenos Aires	Buenos Aires Open Centre 1	9.00
BH042	Bahrain	Manama	Embassy of the Republic of Italy	15.00
BR096	Brazil	Sao Paolo	Winner Idiomas	9.00
CN509	China	Beijing	Institute Of Online Education, Beijing Foreign Studies University	19.00
CY011	Cyprus	Nicosia	Pascal English School, Nicosia	15.00
FR500	France	Paris	British School of Paris	14.00
DE010	Germany	Munich	Cambridge Institut	14.00
GR804	Greece	Athens	Hellenic English Council	15.00
IN145	India	Delhi	Planet EDU – ExtraExams	17.30
IL010	Israel	Tel Aviv	Istituto Italiano di Cultura	15.00
IT499	Italy	Bari	Università degli Studi di Bari	14.00
IT500	Italy	Milan	Università degli Studi di Milano	14.00
IT504	Italy	Naples	Seconda Università degli Studi di Napoli	14.00
IT501	Italy	Pavia	Università degli Studi di Pavia	14.00
IT502	Italy	Rome	Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	14.00
IT503	Italy	Rome	Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"	14.00
PL090	Poland	Warsaw	Lang LTC Warsaw	14.00
PT015	Portugal	Lisbon	International House Lisbon	13.00
QA017	Qatar	Doha	Taqteer	15.00
SA035	Saudi Arabia	Jeddah	Yusr International School	15.00
ES439	Spain	Barcelona	Exams Catalunya	14.00
AE220	United Arab Emirates	Dubai	International House Dubai	16.00
GB949	United Kingdom	London	The Royal Horticultural Halls	13.00
US243	USA	New York	International House New York	9.00

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 90 minuti.

Art. 3.

Valutazione delle prove, Graduatorie e Soglia di punteggio minimo

1. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

a) valutazione del test (max 90 punti):

• 1,5 punti per ogni risposta esatta;

• meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data;

b) valutazione della conoscenza linguistica (5 punti)

Sono assegnati 5 punti ai candidati in possesso, alla data del 20 marzo 2013, di una delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3.

c) valutazione del percorso scolastico (max 5 punti)

Sono considerate le votazioni finali conseguite nel triennio precedente all'anno di rilascio del diploma, nelle seguenti discipline: lingua e letteratura del paese di provenienza, una lingua straniera, matematica. Il punteggio viene attribuito in base ai criteri di cui all'allegato 3 esclusivamente se sono stati indicati i voti finali di tutte le discipline e se tali voti risultano al termine di ciascun anno scolastico almeno pari alla sufficienza. Se viene documentata l'assenza di tali insegnamenti nell'ordinamento della scuola di provenienza, la media viene calcolata sulle discipline effettivamente erogate esclusivamente solo se sono inseriti tutti i dati del triennio.

2. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*. I criteri di cui alle lettere *b)* e *c)* sono utilizzati solo esclusivamente se il candidato ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nel test come previsto dal successivo comma 5.

3. Il candidato è responsabile della comunicazione delle informazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 che dovranno essere inserite entro il giorno 20 marzo 2013 secondo le modalità di cui all'allegato 1 punto 14. In assenza delle informazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non sarà assegnato alcun punteggio aggiuntivo rispetto a quello del test di cui al punto *a)*. Le informazioni di cui ai punti *b)* e *c)* dovranno essere altresì verificate, a pena di esclusione, all'atto dell'iscrizione, così come il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

4. Il Cineca sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi della comma 2, redige due distinte graduatorie nazionali, una per gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n.189/2002, e l'altra per gli studenti stranieri residenti all'estero, secondo le procedure di cui all'allegato 2, tenendo conto delle situazioni di parità del punteggio secondo quanto segue:

• prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica;

• in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

5. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n.189/2002 e, nell'ambito della relativa riserva dei posti, gli studenti stranieri residenti all'estero, utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono ammessi ai corsi gli studenti appartenenti a tutte le predette categorie che nel test abbiano superato la soglia minima pari a venti (20) punti.

Art. 4.

Studenti in situazione di handicap e studenti affetti da Disturbi Specifici dell'Apprendimento -DSA

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.

2. Per quanto attiene agli studenti affetti da DSA, certificati ai sensi della legge n. 170/2010 citata in premesse, è concesso un tempo aggiuntivo massimo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione, di cui all'art. 2, comma 6.

3. Cambridge Assessment organizza la prova presso le sedi estere tenendo conto della situazione di handicap o di dislessia degli studenti eventualmente segnalata dagli Atenei interessati.

Art. 5.

Trasparenza delle fasi del procedimento

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Art. 6.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n.4, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2013

Il Ministro: PROFUMO

ALLEGATO *N. 1*

(prova di ammissione)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) si avvale della collaborazione di Cambridge Assessment, in collaborazione con Cineca, per le procedure di iscrizione on line al test.

2. Il MIUR si avvale di Cambridge Assessment per la predisposizione dei plichi destinati a ciascun candidato contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia svolto in lingua inglese. Tali plichi saranno pari al numero di candidature presentate entro la data di scadenza di cui all'articolo 2, comma 5 presso gli atenei di Bari, di Milano, di Pavia, Roma "la Sapienza, di Roma "Tor Vergata" e della Seconda Università di Napoli che offrono un corso di Medicina e Chirurgia in lingua inglese, aumentata del dieci per cento.

3. Entro il **4 aprile 2013** il Cineca trasmette, attraverso il sito riservato, ad ogni ateneo, i dati delle candidature presentate per l'ateneo stesso contenenti l'elenco degli studenti che intendono sostenere la prova presso l'ateneo e, in aggiunta, l'elenco degli studenti che sosteranno la prova in altra sede e hanno indicato l'ateneo come una delle possibili opzioni per l'iscrizione.

4. Cambridge Assessment provvede anche alla stampa di "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte" in numero pari ai plichi predisposti per ciascun Ateneo.

5. Cambridge Assessment determina il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alla prova di ammissione svolta nei predetti Atenei e nelle sedi estere.

6. Cambridge Assessment provvede entro l'**8 aprile 2013** alla consegna, tramite un Corriere di fiducia, alla sede del Cineca delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alla prova nelle sedi in Italia, nonché della scatola/e contenente i "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte". Il Cineca a decorrere dall'avvenuta consegna, appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi, che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione. La o le scatole contenenti i "fogli di istruzione alla compilazione di risposte" sono messe a disposizione della Commissione d'esame anche prima dell'effettuazione della prova.

7. Gli Atenei provvedono, secondo le indicazioni che verranno comunicate dal MIUR, al ritiro presso la sede del CINECA - alla presenza della rappresentanza del MIUR - delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alle

prove, nonché della scatola/e contenente i "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte".

8. Cambridge Assessment è responsabile per le sedi estere del sistema di sicurezza delle scatole contenenti il materiale utile alla prova prevista.

9. Gli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, Roma "la Sapienza, di Roma "Tor Vergata" e della Seconda Università di Napoli delegano la Cambridge Assessment, che assume la responsabilità della correttezza delle procedure, a rappresentare l'Università alla prova di ammissione presso le sedi estere.

10. Nella giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, il Presidente della Commissione o il responsabile d' aula nelle sedi degli Atenei italiani e nelle sedi estere, sorteggia fra i candidati presenti in aula, due studenti e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il "foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte". Ha cura di redigere, inoltre, una dichiarazione dalla quale risulti l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta a margine anche dai due studenti sorteggiati.

11. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino eventuali irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente della Commissione d'esame o il responsabile d'aula, ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico stesso. Detta operazione deve risultare nel verbale d'aula, unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere resi al Ministeri unitamente a quelli non utilizzati. I plichi annullati dalla Commissione sono restituiti all'Ateneo.

12. Ogni plico predisposto da Cambridge Assessment contiene:

a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;
b) i quesiti relativi alla prova di ammissione;
c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica;
d) una busta vuota, provvista di finestra trasparente.
e) un foglio sul quale risultano prestampati:

- il codice identificativo della prova;
- l'indirizzo dell'area riservata del sito web del MIUR (http://accessoprogrammato.miur.it);

- le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito;

13. La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati al punto 12 lett. b), c) e d) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo. Non si provvede alla sostituzione del modulo anagrafico e, conseguentemente dell'intero plico, nel caso il candidato apporti correzioni o segni sullo stesso modulo, a meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato. Detta anagrafica infatti, rimane agli atti degli Atenei.

14. Il bando di concorso, predisposto da ciascun Ateneo, deve prevedere che:

a) a decorrere dal **18 febbraio 2013 e fino al 20 marzo 2013** i candidati si iscrivono alla prova di ammissione attraverso la procedura presente nel portale www.universitaly.it. In fase di iscrizione i candidati sono tenuti a registrarsi sul sito universitaly indicando il proprio indirizzo di posta elettronica, e a fornire le informazioni di cui all'articolo 3, comma1, lettere b) e c) nonché, in ordine di preferenza, obbligatoriamente una sede e facoltativamente fino a un massimo di ulteriori 2 sedi universitarie per le quali intendono far valere la prova. Qualora il candidato intenda sostenere la prova in una sede italiana la prima opzione è automaticamente attribuita alla sede presso la quale sarà sostenuta la prova medesima. Tali opzioni sono irrevocabili. Tale procedura è obbligatoria ai fini dello svolgimento della prova, pena l'esclusione dalla stessa. Nel caso i candidati intendano sostenere la prova all'estero devono altresì indicare la sede estera di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto, presso cui intendono sostenere la prova.;
b) il pagamento del contributo per sostenere la prova selettiva segue modalità pubblicate sul sito all'apertura delle iscrizioni.
c) l'immatricolazione al corso di laurea magistrale è disposta, per ciascuna sede universitaria, in relazione alla collocazione in graduatoria secondo il numero dei posti definiti;
d) gli studenti, in caso di utilizzo di più aule, vengano distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli;
e) per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera ;
f) è fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova;
g) lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;
h) è offerta la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio;

i) il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile;
j) lo studente deve annullare, barrando l'intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato alla correzione;
k) lo studente, a conclusione della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota, provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte destinato alla determinazione del punteggio provvedendo, al momento della consegna, alla sua chiusura. Ai fini della determinazione del punteggio, detta busta è resa, nelle sedi in Italia, al Presidente o al responsabile d'aula per la successiva consegna a Cambridge Assessment presso la sede del CINECA ed è resa, nelle sedi estere, alla persona accreditata dalla Cambridge Assessment;
l) è consentito lasciare l'aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.
m) lo studente deve conservare il foglio contenuto nel plico sul quale risultano prestampati il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR (http://accessoprogrammato.miur.it), le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito;
n) il candidato presso le sedi estere deve consegnare al responsabile d'aula, separatamente, il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato; i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova e la scheda anagrafica; il responsabile d'aula deve entro il 22 aprile 2013 inviare, tramite un Corriere di fiducia, tale materiale all'ateneo indicato come prima opzione da parte del candidato;

I bandi devono precisare, inoltre, che le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d'esame, qualora:

a) venga inserita la scheda anagrafica nella busta ;
b) la busta contenente il modulo risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o da un componente della Commissione.

In tali casi, Cambridge Assessment non procede alla correzione del test e non determina il relativo punteggio.

15. Nelle sedi italiane, il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula, al momento della consegna dei moduli risposta da parte di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso ai documenti, il seguente materiale:

a) il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato dal candidato;
b) i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova;
c) la scheda anagrafica.

16. Nelle sedi estere il responsabile d'aula provvede a redigere verbali d'aula nei quali esporre quanto accaduto qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso necessario sostituire dei plichi. Detti documenti, unitamente al materiale di cui ai predetti punti 1, 2, e 3 devono essere inviati agli Atenei interessati, perché siano conservati agli atti nella sede dell'università.

17. Al termine della prova svolta sia nelle sedi estere che in quelle italiane, il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula, provvede inoltre a:

a) inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte, in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi studenti chiamati a verificare prima dell'inizio della prova l'integrità delle scatole o, comunque di altri due candidati estratti a sorte;
b) apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;
c) invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi;
d) provvedere a confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione; la dichiarazione di cui al punto 10 e la copia del o dei verbali d'aula qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso necessario sostituire dei plichi.

18. Gli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, Roma "la Sapienza, di Roma "Tor Vergata" e della Seconda Università di Napoli in cui è stata effettuata la prova consegnano a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, presso la sede del CINECA, alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 17, lettera a) e quello di cui alla lettera d) per le richieste del MIUR che si dovessero rendere necessarie.

19. La rappresentanza del MIUR presso il CINECA, verificato che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza la Cambridge Assessment alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale, la determinazione del punteggio è sospesa in attesa delle determinazioni del MIUR o dell'ateneo, in relazione alla tipologia di anomalie.

20. Cambridge Assessment, provvede alla correzione della prova, determina il punteggio di ciascun elaborato e trasmette i risultati al CINECA attraverso l'indirizzo riservato https://accessoprogrammato.cineca.it/cambridge.

21. Gli atenei inviano al CINECA, in modalità telematica e attraverso il sito riservato, i dati anagrafici dei singoli candidati associati ai relativi codici identificativi della prova.

22. Il Ministero, tramite il CINECA, pubblica secondo il codice identificativo della prova sul sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, garantendo l'anonimato degli studenti, esclusivamente il punteggio ottenuto nel test in ordine decrescente.

23. Le Università, indicate come prima scelta dai candidati, dopo la pubblicazione dei risultati acquisiscono da Cambridge Assessment i moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti.

IL MINISTRO
f.to Francesco Profumo

ALLEGATO *N. 2*

(accesso ai risultati e graduatoria di merito)

1. Il Cineca determina il punteggio totale secondo le modalità previste all'articolo 3 del decreto, e, per conto del MIUR, pubblica sul sito http://accessoprogrammato.miur.it, il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati identificati dal solo codice prova, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali. Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure.

2. A decorrere dal giorno **30 aprile 2013**, nell'area riservata del sito http://accessoprogrammato.miur.it, gli studenti, utilizzando le chiavi di accesso personali rilasciate il giorno dell'esame, possono prendere visione dell'immagine del proprio elaborato e dei predetti punteggi, corrispondenti a ciascun codice.

3. Il giorno **6 maggio 2013** il CINECA acquisisce dai responsabili del procedimento delle Università, attraverso un sito web riservato, realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dal modulo anagrafica.

4. Il giorno **9 maggio 2013** vengono pubblicate, nell'area del sito riservato agli studenti, la graduatoria di merito nominativa nazionale per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 e quella dei candidati non comunitari residenti all'estero.

5. Il giorno **29 luglio 2013**, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, nell'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano "assegnati" alla sede indicata come prima scelta. Il CINECA fornisce a ciascun Ateneo interessato, l'elenco di tali studenti.

6. Il candidato può indicare la sua disponibilità a trasferirsi su una sede migliore rispetto a quella in cui si è immatricolato qualora si rendano disponibili dei posti. Questa situazione si potrà verificare solo dopo l'immatricolazione in una sede diversa dalla prima. La disponibilità al futuro trasferimento può essere comunicata attraverso il sito riservato del candidato entro la prima immatricolazione e potrà essere revocata dai candidati sempre attraverso il sito riservato entro le ore 14 di ogni giorno. La revoca avrà valore solo dall'assegnazione successiva e non potrà più essere modificata. In caso di disponibilità il candidato sarà obbligato a procedere al trasferimento. In assenza di tale volontà il candidato rimarrà nella sede in cui si è immatricolato ed il posto disponibile verrà assegnato ad un candidato che si trova in una posizione successiva in graduatoria.

7. Gli studenti devono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei in cui risultano "assegnati", secondo le procedure proprie di ciascuna sede universitaria. Hanno a disposizione **quattro giorni**, escluso il sabato ed i festivi, per provvedere all'immatricolazione presso i relativi Atenei. La mancata immatricolazione nei termini comporta la rinuncia alla stessa.

8. Entro 5 giorni dalla comunicazione degli "assegnati", e comunque entro le ore 12 del quinto giorno, ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.

9. Il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui al punto 8, procede, in relazione alla posizione di merito ed alle preferenze espresse, alle successive assegnazioni degli studenti con le procedure indicate dai commi da 6 a 8 fino all'esaurimento dei posti disponibili.

10. Dal giorno **18 febbraio 2013** per le informazioni connesse alle procedure on-line e alle fasi di assegnazione dei posti, sarà attivo presso il CINECA un call center 051/6171959 con il seguente orario: lunedì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

IL MINISTRO
f.to Francesco Profumo

ALLEGATO *N. 3*

(criteri di valutazione per i punteggi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere b) e c))

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) sono assegnati 5 punti alle seguenti certificazioni:

Certificazione Internazionale riconosciuta	Ente certificatore
CAE (Certificate in Advanced English)	University of Cambridge ESOL
CPE (Certificate of Proficiency in English)	University of Cambridge ESOL
FCE (First Certificate in English)	University of Cambridge ESOL
IELTS Academic, da 5,5	University of Cambridge ESOL
BEC (Business English Certificate) Higher	University of Cambridge ESOL
TOEFL IBT, da 87	Educational Testing Service
TOEFL CBT, da 228	Educational Testing Service
TOEFL PBT, da 568	Educational Testing Service

Agli studenti che hanno frequentato una scuola con didattica erogata in lingua inglese sono attribuiti 5 punti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 3 comma 1 lettera c), al voto medio (calcolato con media aritmetica semplice) sono assegnati fino ad un massimo di 5 punti secondo la tabella che segue:

Voto medio	Punteggio attribuito
da 9,1 a 10 e lode	5
da 8,1 a 9	4
da 7 a 8	3

I candidati che nel triennio considerato hanno frequentato una scuola non italiana hanno a disposizione sul sito www.universitaly.it un sistema di conversione dei voti ottenuti sulla base della seguente formula:

$$Voto = \frac{V\text{-}Vmin}{Vmax\text{-}Vmin} * (Imax - Imin) + Imin$$

V= Voto da convertire

Vmin=Voto minimo per la sufficienza nella scuola straniera di appartenenza

Vmax= Voto massimo nella scuola straniera di appartenenza

Imin= Voto minimo per la sufficienza in una scuola italiana (= 6)

Imax= Voto massimo in un scuola italiana (=10)

Per le valutazioni su scala qualitativa si fa riferimento alla seguente scala di conversione:

Valutazione da convertire	Voto italiano
A/A+	10
A-	9
B+/-	8
C+/-	7
D+/-	6

IL MINISTRO
f.to Francesco Profumo

ALLEGATO *N. 4*

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196 "Codice in materia di dati personali"

1. **Finalità del trattamento.**

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice identificativo univoco, conseguito a seguito dello svolgimento della prova di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia svolto in lingua inglese presso gli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, di Roma "La Sapienza", di Roma "Tor Vergata" e della Seconda Università di Napoli.
La prova di ammissione è prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che all'articolo 1, comma 1, lettera a) stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni. La legge 30 luglio 2010, n.122, articolo 44, comma 3 bis, integra l'art.4 della richiamata legge n.264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua.

2. **Modalità del trattamento e soggetti interessati.**

Il trattamento dei dati personali, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca è curato per le parti di rispettiva competenza da:

a) Cambridge Assessment nella persona del Direttore Admissions Test and Special Testing e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Ente;
b) CINECA nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.

Per le sedi in Italia, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione il CINECA riceve dai responsabili delle Università, presente un rappresentante del MIUR, in contenitori sigillati, gli elaborati degli studenti contrassegnati da un codice identificativo univoco.

Gli elaborati, dopo le operazioni di scansione, sono inviati alla Cambridge Assessment attraverso il sito riservato https://accessoprogrammato.cineca.it/cambridge.

Nelle sedi estere in cui la prova è svolta su supporto cartaceo, gli elaborati sono inviati alla Cambridge Assessment da parte del Responsabile d'aula.

Cambridge Assessment, provvede alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato e trasmette al CINECA i risultati per codice identificativo della prova attraverso il sito riservato https://accessoprogrammato.cineca.it/cambridge.

Il CINECA provvede, conseguentemente, alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato agli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, di Roma "La Sapienza", di Roma "Tor Vergata" e della Seconda Università di Napoli dei punteggi ottenuti dai candidati e dei relativi codici prova perché le

Commissioni di esame possano procedere, in base ai dati anagrafici in loro possesso, all'abbinamento con i candidati e predisporre, conseguentemente, la graduatoria.

Il Ministero, tramite il CINECA, pubblica secondo il codice identificativo della prova sul sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, garantendo l'anonimato degli studenti, esclusivamente il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati per ciascun corso di laurea e ciascuna sede universitaria, riferito ai singoli argomenti d'esame e al totale complessivo.

3. **Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.**

Il conferimento dei dati personali, presenti nel modulo anagrafica (Nome,Cognome,Data e luogo di nascita), che viene trattenuto al termine di ciascuna prova dall'Ateneo, è obbligatorio per l'abbinamento codice/studente/punteggio ottenuto ai fini della redazione della graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l'annullamento della prova.
Il codice fiscale, nonché i dati relativi alla nazionalità, alla scelta della sede universitaria, all'eventuale certificazione linguistica e ai voti ottenuti nelle materie indicate all'articolo 3, comma 1 lettera c) del decreto, sono necessari per la definizione delle graduatorie nazionali.

4. **Titolare del trattamento dei dati:**

E' titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio conseguito, corrispondente a ciascun codice identificativo della prova il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003.

5. **Responsabile del trattamento dei dati**

per quanto attiene al MIUR:

a) Direttore di Admissions Test and Special Testing, designato dal Titolare del trattamento dei dati;
b) Direttore di Cineca, designato dal Titolare del trattamento dei dati;
c) Unità di personale degli enti di cui alle lettere a) e b), designate dai rispettivi Direttori, in qualità di incaricati del trattamento dei dati.

6. **Diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003:**

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

  a) dell'origine dei dati personali;
  b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

- L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

IL MINISTRO
f.to Francesco Profumo

ALLEGATO *A*

Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

Per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico- filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e da attitudini al ragionamento logico-matematico.
Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica.

Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua di erogazione della didattica e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.
I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.
Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo.

Biologia

La Chimica dei viventi.
I bioelementi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell'acqua.
Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.
Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed eucariote.
La membrana cellulare e sue funzioni.
Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.
Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico.
I tessuti animali.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD.
Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica. Fermentazione.

Riproduzione ed Ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica Mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni.
Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche. Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione dell'espressione genica.
Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie.
Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue possibili applicazioni biotecnologiche.

Ereditarietà e ambiente.
Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo.
Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni e interazioni.
Omeostasi. Regolazione ormonale.
L'impulso nervoso. Trasmissione ed elaborazione delle informazioni.
La risposta immunitaria.

Chimica

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e proprietà principali dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema periodico.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente.

Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcooli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

Fisica

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di Unità di Misura CGS, Tecnico (o Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino.

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. Legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Generatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).

Matematica

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base e) e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, segno, massimi e minimi, crescenza e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora.

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.

IL MINISTRO
f.to Francesco Profumo

13A03148

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 febbraio 2013.

Recepimento della direttiva 2012/36/UE in materia di patente di guida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante: "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida", ed in particolare gli allegati I e II;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante: "Disposizioni modificative e correttive ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286 nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida", che, tra l'altro, modifica il predetto allegato I;

Vista la direttiva 2012/36/UE della Commissione del 19 dicembre 2012, recante: "Modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida" ed in particolare degli allegati I e II, nonché gli articoli 2 e 3 che dispongono che tale direttiva, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, deve essere recepita negli Stati membri entro il 31 dicembre 2013;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, recante: "Nuovo codice della strada", ed in particolare l'art. 229 che prevede che, salvo diversa previsione della legge comunitaria, le direttive comunitarie nelle materie disciplinate dal predetto codice sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica secondo le competenze loro attribuite;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, con il quale al predetto Sottosegretario di Stato presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

Considerata la necessità di recepire tempestivamente la predetta direttiva 2012/36/UE, anche al fine di dare certezza delle prescrizioni tecniche dei veicoli utili in sede di prova di verifica della capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida, quali poste dall'allegato della stessa direttiva;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni

1. All'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui all'allegato A del presente decreto.

Art. 2.

Modifiche all'allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni

1. All'allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui all'allegato B del presente decreto.

Art. 3.

Disposizioni di attuazione

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, e del relativo allegato A, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2013, ad eccezione di quella relativa al codice unionale armonizzato 97, di cui allo stesso allegato, applicabile dal 1° luglio 2013.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, e del relativo allegato B, si applicano:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, e comunque entro e non oltre il 1° luglio 2013, ad eccezione di quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)*;

b) a decorrere dal 1° luglio 2013, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2013, con riferimento alla lettera b.2), limitatamente al paragrafo "Categoria A";

c) a decorrere dal 1° luglio 2013, con riferimento al paragrafo 4.1-*bis*, quale introdotto nell'allegato II del decreto legislativo 28 aprile 2011, e successive modificazioni, dall'allegato B, punto 2, del presente decreto.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2013

Il vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 160

ALLEGATO *A*

Nell'allegato I del decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'allegato al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante "DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA", al paragrafo 3, capoverso concernente la pagina 2 della patente di guida, il punto 12 è sostituito dal seguente:

"12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

Codici da 01 a 99: codici unionali armonizzati

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01 Occhiali

01.02 Lenti a contatto

01.03 Occhiali protettivi

01.04 Lente opaca

01.05 Occlusore oculare

01.06 Occhiali o lenti a contatto

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

02.01 Apparecchi acustici monoauricolari

02.02 Apparecchi acustici biauricolari

03. Protesi/ortosi per gli arti

03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori

05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

05.02 Guida entro un raggio di… km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione

05.03 Guida senza passeggeri

05.04 Velocità di guida limitata a… km/h

05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente

05.06 Guida senza rimorchio

05.07 Guida non autorizzata in autostrada

05.08 Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità modificato

10.01 Cambio manuale

10.02 Cambio automatico

10.03 Cambio elettronico

10.04 Leva del cambio adattata

10.05 Senza cambio marce secondario

15. Frizione modificata

15.01 Pedale della frizione adattato

15.02 Frizione manuale

15.03 Frizione automatica

15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile

20. Dispositivi di frenatura modificati

20.01 Pedale del freno modificato

20.02 Pedale del freno allargato

20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

20.04 Pedale del freno ad asola

20.05 Pedale del freno basculante

20.06 Freno di servizio manuale (adattato)

20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato

20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza

20.09 Freno di stazionamento modificato

20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico

20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)

20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile

20.13 Freno a ginocchio

20.14 Freno di servizio a comando elettrico

25. Dispositivi di accelerazione modificati

25.01 Pedale dell'acceleratore modificato

25.02 Acceleratore ad asola

25.03 Pedale dell'acceleratore basculante

25.04 Acceleratore manuale

25.05 Acceleratore a ginocchio

25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)

25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno

25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile

30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione

30.01 Pedali paralleli

30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)

30.03 Acceleratore e freno a slitta

30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi

30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili

30.06 Fondo rialzato

30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno

30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno

30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore

30.10 Sostegno per calcagno/gamba

30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico

35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)

35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida

35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

40. Sterzo modificato

40.01 Servosterzo standard

40.02 Servosterzo rinforzato

40.03 Sterzo con sistema di sicurezza

40.04 Piantone del volante prolungato

40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)

40.06 Volante inclinabile

40.07 Volante verticale

40.08 Volante orizzontale

40.09 Sterzo controllato tramite piede

40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)

40.11 Volante con impugnatura a manovella

40.12 Volante dotato di ortosi della mano

40.13 Con ortosi collegata al tendine

42. Retrovisore/i modificato/i

42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro *o)* destro

42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango

42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico

42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico

42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore

42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico

43. Sedile conducente modificato

43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali

43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo

43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto

43.04 Sedile conducente dotato di braccioli

43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato

43.06 Cinture di sicurezza modificate

43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti

44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

44.01 Impianto frenante su una sola leva

44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore

44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore

44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)

44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)

44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)

44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)

44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente

45. Solo per motocicli con sidecar

46. Solo per tricicli

50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n… rilasciata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)

71. Duplicato della patente n… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)

73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)

78. Limitata a veicoli con cambio automatico

79. […] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13, della direttiva 2006/126/CE

79.01 Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car

79.02 Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero

79.03 Limitata a tricicli

79.04 Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 Kg

79.05 Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/Kg

79.06 Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3500 Kg

80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni

81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni

90. Codici utilizzati in combinazione con codici che definiscono modifiche del veicolo

90.01: : a sinistra

90.02: : a destra

90.03: : sinistra

90.04: : destra

90.05: : mano

90.06: : piede

90.07: : utilizzabile.

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a… [ad esempio: 95.01.01.2012]

96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 Kg quando la massa limite complessiva supera 3500 Kg ma non supera 4250

97. Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11.".

ALLEGATO *B*

All'allegato II del decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al paragrafo "4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E", il punto 4.1.1 è sostituito dal seguente:

"4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada";

2) dopo il punto 4.1.9 è inserito il seguente paragrafo:

"4.1-*bis*. I candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono esonerati dal provare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1 a 4.1.3.";

3) al paragrafo "5. Il veicolo e le sue dotazioni", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto 5.1 è sostituito dai seguenti:

"5.1 Cambio del veicolo

5.1.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.

Per "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo nel quale è presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce.

5.1.2. I veicoli che non rispondono ai criteri di cui al punto 5.1.1 sono considerati dotati di cambio automatico.

Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.

5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria C, CE, D e DE

Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando il candidato è già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacità e comportamento.";

b) il punto 5.2 è così modificato:

b.1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare ai veicoli di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di capacità e comportamento, una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima prescritta.";

b.2) i paragrafi: "Categoria A1", "Categoria A2" e "Categoria A" sono sostituiti dai seguenti:

"Categoria A1:

Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h.

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg.

Categoria A2:

Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm3.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.

Categoria A:

Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta.

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600 cm3.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg.";

b.3) i paragrafi: "Categoria C" e "Categoria CE" sono sostituiti dai seguenti:

"Categoria C:

un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva.

Categoria CE:

un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva.";

4) al paragrafo "8. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto 8.1.4 è sostituito dal seguente:

"8.1.4. Controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Quest'ultimo requisito non si applica ai candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E che non ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento;";

b) dopo il punto 8.3.9 è inserito il seguente paragrafo:

"8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico

8.4.1. Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente.";

5) al paragrafo. "9. Valutazione della prova di capacità e comportamento" il punto 9.3.2 è sostituito dal seguente:

"9.3.2. Guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);".

13A03050

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 gennaio 2013.

Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala, in attuazione dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", ed in particolare l'art. 7 che prevede la definizione di disposizione per la rilevazione della produzione del latte di bufala secondo le modalità disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della riproduzione animale", ed in particolare l'art. 3, che affida all'Associazione Italiana Allevatori (AIA) i controlli delle attitudini produttive per ogni specie, razza o altro tipo genetico (Controlli Funzionali);

Vista la legge n. 280 del 3 agosto 1999, recante "Modifiche ed integrazioni" alla citata legge 30/1991, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;

Visto il Regolamento CE n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e agroalimentari;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l'art. 1 comma 1047 che demanda all'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata;

Ritenuto necessario definire, in attuazione del citato art. 7 della legge 4/2011 le modalità per la rilevazione della produzione del latte di bufala;

Considerata la necessità di mantenere inalterata l'efficacia delle citata legge e delle sue finalità garantendo, al contempo, una riduzione degli oneri a carico degli allevatori;

Considerato che l'attività nazionale dei controlli funzionali per la produzione del latte implica anche la rilevazione di dati produttivi e riproduttivi degli animali;

Considerata la necessità di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala e dei prodotti derivanti la sua trasformazione;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 dicembre 2012

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "allevatori bufalini" i detentori di animali della specie bufalina presenti in aziende registrate nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) ai sensi dei DD.MM. 7 giugno 2002, 13 ottobre 2004 e 13 gennaio 2005;

b) "strumento di rilevazione": ogni strumento per la rilevazione della quantità di latte prodotto (lattometro meccanico, lattometro elettronico, vaso misuratore etc.) omologato dall'Associazione Italiana Allevatori ai sensi dell'art 12 del Disciplinare dei Controlli Produttivi per la Produzione del Latte approvato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 n. 12148. La corretta funzionalità di tali strumenti è controllata da organismi certificati dal Comitato Internazionale per le Misurazioni sugli Animali (ICAR) con frequenza biennale nonché in ogni caso di sostituzione o su indicazione del Comitato Tecnico dei Controlli Latte dell'Associazione Italiana Allevatori.

c) "quantità giornaliera di latte prodotto": la quantità di latte giornaliera prodotta da ciascun animale, misurata come somma delle quantità prodotte nelle singole mungiture eseguite nell'arco delle 24h. Per gli animali sottoposti ai controlli funzionali della produzione del latte, la quantità di latte giornaliera per singolo animale è determinata attraverso i metodi approvati dal Comitato Internazionale per le Misurazioni sugli Animali (ICAR).

Art. 2.

Operatività

1. L'allevatore rileva la quantità di latte prodotta giornalmente da ciascun animale della specie bufalina presente in stalla e in produzione.

I dati rilevati sono riportati in apposito registro cartaceo, scheda o supporto informatico (Allegato *A)* contenente i seguenti elementi:

a) codice aziendale;

b) elenco delle matricole delle bufale in produzione e relativa quantità di latte prodotto;

c) numero totale di bufale in produzione e relativa produzione di latte di massa;

d) data del rilevamento.

2. Per gli animali sottoposti ai controlli funzionali della produzione del latte, la quantità di latte giornaliera per singolo animale è determinata dall'Associazione Italiana Allevatori attraverso sistemi approvati da ICAR.

3. Il latte prodotto giornalmente deve essere corredato, durante il trasporto, da specifica documentazione di accompagnamento, sottoscritta dall'allevatore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente, come da allegato modello (Allegato *B)* vidimato dal Comune in cui ricade l'allevamento o dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

4. In fase di prima applicazione, in via sperimentale per un periodo di 24 mesi, l'allevatore può procedere alla rilevazione della quantità giornaliera di latte prodotto per singolo animale ed alla sua registrazione il primo giorno di ogni mese.

Art. 3.

Validazione del dato produttivo

1. Il dato di produzione giornaliera di ogni singolo animale è validato se rilevato attraverso strumentazione avente le caratteristiche di cui all'art. 1 punto *b)*, ovvero se rilevato ufficialmente durante i controlli funzionali per gli animali iscritti al Libro Genealogico e trasmesso secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

Controlli

1. Per gli allevamenti non iscritti ai controlli funzionali vengono assicurati almeno tre controlli ispettivi annuali effettuati da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, degli Organi di controllo regionali finalizzati alla verifica del rispetto degli adempimenti di cui al presente decreto.

2. Per gli allevamenti iscritti ai controlli funzionali viene assicurato almeno un controllo annuo effettuato da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, degli Organi di controllo regionali.

Art. 5.

Trasmissione del dato

1. Entro i primi 10 giorni lavorativi di ciascun mese dell'anno l'allevatore, direttamente o tramite organismi da lui delegati, trasmette al SIAN i dati relativi primo giorno del mese in corso, rilevati ai sensi del precedente art. 2 (allegato *A)*, nonché il numero totale delle bufale in produzione e la quantità di latte di massa prodotto per l'intero mese precedente (allegato *C)*.

2. Il primo giorno lavorativo di ogni settimana di ciascun mese dell'anno l'allevatore, direttamente o tramite organismi da lui delegati, trasmette al SIAN la quantità di latte di massa prodotto per l'intera settimana precedente (allegato *C)*.

3. La modalità di trasmissione dei dati di cui agli allegati A e C può avvenire:

a- per fax, posta ordinaria, posta elettronica o consegna diretta ad un incaricato del ritiro;

b- attraverso l'apposito portale predisposto dal SIAN.

4. L'allevatore, gli organismi incaricati e il SIAN devono conservare il dato in maniera organizzata e consultabile, per almeno un anno.

Art. 6.

Elaborazione ed utilizzazione dei dati

1. L'elaborazione dei dati avviene ad opera dell'Associazione Italiana Allevatori che provvede:

a) alla elaborazione dei dati rilevati ai sensi dei precedenti articoli ed alla predisposizione delle curve di lattazione di ciascun animale;

b) al calcolo delle produzioni medie per ciascuna azienda e delle deviazioni dalle medie territoriali di riferimento;

c) alla verifica della coerenza dei quantitativi di latte dichiarato da ciascuna azienda con il numero delle bufale attraverso l'Anagrafe Bovina di cui al decreto dei ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 gennaio 2012;

d) ad ogni ulteriore accertamento che gli Organi di Controllo ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati.

2. I risultati delle elaborazioni di cui al presente articolo sono trasmessi a cura dell'AIA all'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari con cadenza trimestrale, nonché ogni qualvolta lo stesso ne dovesse fare richiesta entro tre giorni dalla richiesta.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5, comma 1, l'obbligo di trasmissione dei dati decorre dal 1° marzo 2013 e l'allevatore trasmette al SIAN, direttamente o tramite organismi da lui delegati, i dati relativi al primo giorno del mese di gennaio ed i dati relativi al primo giorno del mese di febbraio, rilevati ai sensi del precedente art. 2 (allegato *A)*, nonché il numero totale delle bufale in produzione e la quantità di latte di massa prodotto per l'intero mese di gennaio e febbraio (allegato *C)* in data 1° marzo 2013, unitamente ai dati del mese di marzo 2013.

3. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma, 14 gennaio 2013

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 111

ALLEGATO *A*

MOD-SLB	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali Applicazione del DM 473 del 14/1/2013 recante disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala (art. 7 L. 4 del 6/2/2011) Dichiarazione settimanale
Codice azienda	**Codice fiscale**
Denominazione allevatore	
Settimana dal	**Settimana al**

Quantità di latte di massa IN LITRI prodotta nella settimana precedente

Istruzioni di compilazione Indicare in modo chiaro e leggibile, nell'apposito spazio, i quantitativi di latte di massa rilevato nella settimana	
Data di compilazione	**Firma**

ALLEGATO *B*

MOD-MLB	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali Applicazione del DM 473 del 14/1/2013 recante disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala (art. 7 L. 4 del 6/2/2011) Dichiarazione mensile	
Codice azienda	**Codice fiscale**	**Mese di riferimento** -
Denominazione allevatore		
Numero capi in lattazione	**Qta latte di massa IN LITRI prodotto nel mese precedente**	

Quantità di latte (in litri) prodotto da ciascun capo bufalino rilevata il primo giorno del mese di riferimento

Codice capo	Decine	Unità	Codice capo	Decine	Unità
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Istruzioni di compilazione

Per indicare i litri di latte barrare la casella della riga superiore per le decine e quella della riga inferiore per le unità

Es. per indicare 37 litri

Codice capo IT123456789012	1 2 ■ 4 5 6 7 8 9
	0 1 2 3 4 5 6 ■ 8 9

ALLEGATO *C*

MOD-MLB	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali Applicazione del DM 473 del 14/1/2013 recante disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala (art. 7 L. 4 del 6/2/2011) Dichiarazione mensile	
Codice azienda	**Codice fiscale**	**Mese di riferimento** -
Denominazione allevatore		

Quantità di latte (in litri) prodotto da ciascun capo bufalino rilevata il primo giorno del mese di riferimento

Codice capo			Codice capo		
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo IT123456789012	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo IT123456789012**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Codice capo	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Codice capo**	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Istruzioni di compilazione
Per indicare i litri di latte barrare la casella della riga superiore per le decine e quella della riga inferiore per le unità

Es. per indicare 37 litri

Codice capo IT123456789012	1 2 ■ 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 ■ 8 9

Data di compilazione	**Firma**

13A03058

DECRETO 15 febbraio 2013.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Viste le proposte di denominazione avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 5/2012 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14274	SUM305	300	HS	IVS Srl – ISTA Veneto Sementi – Loreo (RO)
14276	SUM405	400	HS	IVS Srl – ISTA Veneto Sementi – Loreo (RO)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A02968

DECRETO 15 febbraio 2013.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14130	Tetraxx	200	HT	RAGT 2N SAS - Francia
14133	Speculos	200	HS	RAGT 2N SAS - Francia
14134	Bexxeley	200	HS	RAGT 2N SAS - Francia
14135	Volumixx	200	HS	RAGT 2N SAS - Francia
14164	Codinan	200	HT	Caussade Semences - Francia
14165	Codigreen	200	HS	Caussade Semences - Francia
14166	Belugi CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
14167	Viking	200	HS	Caussade Semences - Francia
14169	Holeri CS	200	HT	Caussade Semences - Francia
14170	Codipro	200	HS	Caussade Semences - Francia
14179	Mikkeli CS	200	HT	Caussade Semences - Francia
13360	Solbi CS	200	HT	Caussade Semences - Francia
14257	**LG30703**	700	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
14283	Bermeo	700	HS	Semillas Fito S.S. - Spagna

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A02989

DECRETO 15 febbraio 2013.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale, con scadenza 31 dicembre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che prevedono, rispettivamente, la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Atteso che le varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo presentano i requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e, inoltre, preso atto della necessità di procedere alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e previsto, per le varietà indicate nell'art. 3, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2022:

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
7301	Avena	Primula	18/02/2002	25/03/2002
5	Barbabietola da zucchero	Acero	17/03/2003	14/04/2003
3261	Barbabietola da zucchero	Arma	17/03/2003	14/04/2003
6	Barbabietola da zucchero	Cetra	17/03/2003	14/04/2003
7617	Barbabietola da zucchero	Havana	18/02/2002	25/03/2002
7619	Barbabietola da zucchero	Lince	18/02/2002	25/03/2002
2665	Barbabietola da zucchero	Mira	20/03/1992	08/05/1992
3264	Barbabietola da zucchero	Ritol	17/03/2003	14/04/2003
7616	Barbabietola da zucchero	Savio	18/02/2002	25/03/2002
48	Barbabietola da zucchero	Sirio	17/03/2003	14/04/2003
7618	Barbabietola da zucchero	Stresa	18/02/2002	25/03/2002
3147	Bromo	Cabro	17/03/2003	14/04/2003
116	Dactylis (pannocchina)	Currie	17/03/2003	14/04/2003
129	Dactylis (pannocchina)	Porto	20/03/1992	08/05/1992
114	Erba medica	4 Cascine	17/03/2003	14/04/2003
2696	Erba medica	Alba	20/03/1992	08/05/1992
410	Erba medica	Beda	17/03/2003	14/04/2003
7067	Erba medica	Cecilia	25/09/2002	24/10/2002
7066	Erba medica	Central	25/09/2002	24/10/2002
3194	Erba medica	Gea	17/03/2003	14/04/2003
128	Erba medica	Pomposa	20/03/1992	08/05/1992
7715	Erba medica	PR59N49	27/03/2002	18/04/2002
130	Erba medica	Profit	17/03/2003	14/04/2003
7716	Erba medica	PS3008	27/03/2002	18/04/2002
3148	Facelia	Facita	17/03/2003	14/04/2003
531	Favino	Chiaro di Torre Lama	25/02/1993	20/04/1993
534	Favino	Scuro di Torre Lama	25/02/1993	20/04/1993
7266	Favino	Sicilia	27/03/2002	18/04/2002
7200	Festuca arundinacea	Arid III	27/03/2002	18/04/2002
122	Festuca arundinacea	Lara	17/03/2003	14/04/2003
7290	Festuca arundinacea	Scorpiones	27/03/2002	18/04/2002
7283	Festuca rossa	Florentine	27/03/2002	18/04/2002
7293	Festuca rossa	Seabreeze	27/03/2002	18/04/2002
7295	Festuca rossa	Tiffany	27/03/2002	18/04/2002
3174	Festuca rossa	Victory	17/03/2003	14/04/2003
7189	Festulolium	Becva	27/03/2002	18/04/2002
7198	Fienarola dei prati	Award	27/03/2002	18/04/2002
7284	Fienarola dei prati	Brilliant	27/03/2002	18/04/2002
3176	Fienarola dei prati	Huntsville	17/03/2003	14/04/2003
3175	Fienarola dei prati	Monique	17/03/2003	14/04/2003
7279	Fienarola dei prati	Northstar	27/03/2002	18/04/2002
7188	Fienarola dei prati	Platini	18/09/2002	22/10/2002

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
7191	Fienarola dei prati	SR 2100	27/03/2002	18/04/2002
6590	Fleolo, coda di topo	Glacier	01/02/2002	13/03/2002
75	Frumento duro	Balsamo	17/03/2003	14/04/2003
2270	Frumento duro	Cosmodur	17/03/2003	14/04/2003
7784	Frumento duro	Duetto	04/10/2002	30/10/2002
7758	Frumento duro	Dylan	04/10/2002	30/10/2002
2733	Frumento duro	Flavio	17/03/2003	14/04/2003
79	Frumento duro	Gianni	17/03/2003	14/04/2003
7244	Frumento duro	Giove	04/10/2002	30/10/2002
7776	Frumento duro	Grecale	04/10/2002	30/10/2002
7742	Frumento duro	Karalis	04/10/2002	30/10/2002
72	Frumento duro	Lemares	17/03/2003	14/04/2003
7775	Frumento duro	Levante	04/10/2002	30/10/2002
7777	Frumento duro	Normanno	04/10/2002	30/10/2002
7734	Frumento duro	PR22D40	04/10/2002	30/10/2002
2736	Frumento duro	Radioso	17/03/2003	14/04/2003
7299	Frumento duro	Simeto	06/05/2002	18/06/2002
2738	Frumento duro	Valbelice	10/04/1992	09/05/1992
7787	Frumento duro	Valerio	04/10/2002	30/10/2002
7243	Frumento duro	Vettore	18/02/2002	25/03/2002
7778	Frumento duro	Vinci	04/10/2002	30/10/2002
7779	Frumento duro	Virgilio	04/10/2002	30/10/2002
7732	Frumento duro	Vitrico	04/10/2002	30/10/2002
7785	Frumento tenero	Agadir	04/10/2002	30/10/2002
7757	Frumento tenero	Blasco	04/10/2002	30/10/2002
7745	Frumento tenero	Bokaro	04/10/2002	30/10/2002
7774	Frumento tenero	Carisma	04/10/2002	30/10/2002
7773	Frumento tenero	Esperia	04/10/2002	30/10/2002
2740	Frumento tenero	Festa	17/03/2003	14/04/2003
91	Frumento tenero	Francia	17/03/2003	14/04/2003
105	Frumento tenero	Genio	17/03/2003	14/04/2003
7783	Frumento tenero	Guarni'	04/10/2002	30/10/2002
7743	Frumento tenero	Kalango	04/10/2002	30/10/2002
2741	Frumento tenero	Libra	17/03/2003	14/04/2003
1232	Frumento tenero	Manital	17/03/2003	14/04/2003
2754	Frumento tenero	Maremma	14/11/1992	09/12/1992
92	Frumento tenero	Mol	17/03/2003	14/04/2003
104	Frumento tenero	Pascal	17/03/2003	14/04/2003
7735	Frumento tenero	PR22R58	04/10/2002	30/10/2002
7752	Frumento tenero	Quality	04/10/2002	30/10/2002
7242	Frumento tenero	Turelli	04/10/2002	30/10/2002
2742	Frumento tenero	Veda	17/03/2003	14/04/2003
2743	Frumento tenero	Zena	17/03/2003	14/04/2003

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
2712	Ginestrino	Baco	17/03/2003	14/04/2003
3250	Ginestrino	Frilo	17/03/2003	14/04/2003
7656	Girasole	ALLIE RM	27/03/2002	18/04/2002
7663	Girasole	Allium RM	27/03/2002	18/04/2002
7694	Girasole	Boogy	27/03/2002	18/04/2002
7660	Girasole	Calista RM	27/03/2002	18/04/2002
7682	Girasole	Elly	27/03/2002	18/04/2002
7683	Girasole	Fabio	27/03/2002	18/04/2002
3444	Girasole	Goleador	17/03/2003	14/04/2003
7655	Girasole	MAEVA RM	27/03/2002	18/04/2002
7658	Girasole	Melba RM	27/03/2002	18/04/2002
7710	Girasole	Olex	27/03/2002	18/04/2002
7674	Girasole	PR63A83	26/08/2002	02/10/2002
7677	Girasole	PR64A44	26/08/2002	02/10/2002
7672	Girasole	PR64H41	26/08/2002	02/10/2002
7712	Girasole	Solnet	27/03/2002	18/04/2002
7680	Girasole	Star	27/03/2002	18/04/2002
2695	Girasole	Tilt	17/03/2003	14/04/2003
7707	Girasole	Tromba	27/03/2002	18/04/2002
3255	Ibridi di sorgo x erba sudanese	King 61 DR	17/03/2003	14/04/2003
3253	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Nicol	17/03/2003	14/04/2003
2121	Ibridi di sorgo x erba sudanese	True	17/03/2003	14/04/2003
3251	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Turno	17/03/2003	14/04/2003
7042	Loglio d'Italia e loglio westervoldico	Certo	27/03/2002	18/04/2002
7192	Loglio d'Italia e loglio westervoldico	Cesco	27/03/2002	18/04/2002
7190	Loglio d'Italia e loglio westervoldico	Lubina	27/03/2002	18/04/2002
7280	Loglio perenne o loietto inglese	Fairway	27/03/2002	18/04/2002
7287	Loglio perenne o loietto inglese	Ponderosa	18/09/2002	22/10/2002
83	Loglio perenne o loietto inglese	Sun	17/03/2003	14/04/2003
7199	Loglio perenne o loietto inglese	Top Gun	27/03/2002	18/04/2002
2703	Lupinella	Zeus	17/03/2003	14/04/2003
7365	Mais	Benhur	18/02/2002	13/03/2002
7413	Mais	Caixa	18/02/2002	13/03/2002
7393	Mais	Cantabris	18/02/2002	13/03/2002
7364	Mais	Capsir	18/02/2002	13/03/2002

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
7379	Mais	Careli	18/02/2002	13/03/2002
7368	Mais	Carolus	18/02/2002	13/03/2002
7465	Mais	Cisko	18/02/2002	13/03/2002
2322	Mais	Corido	17/03/2003	14/04/2003
2326	Mais	Costanza	17/03/2003	14/04/2003
2327	Mais	Covadi	17/03/2003	14/04/2003
7400	Mais	Edenstar	18/02/2002	13/03/2002
7382	Mais	Folli	18/02/2002	13/03/2002
7495	Mais	Helen	18/02/2002	13/03/2002
7489	Mais	Kermess	18/02/2002	13/03/2002
2341	Mais	Kimera	17/03/2003	14/04/2003
7376	Mais	Komedi	18/02/2002	13/03/2002
7405	Mais	Novistar	18/02/2002	13/03/2002
2382	Mais	Lenny	17/03/2003	14/04/2003
7552	Mais	Madisson	18/02/2002	13/03/2002
7381	Mais	Ovni	18/02/2002	13/03/2002
7318	Mais	PR31K18	18/02/2002	13/03/2002
7325	Mais	PR32D12	18/02/2002	13/03/2002
7314	Mais	PR32D99	18/02/2002	13/03/2002
7332	Mais	PR34G13	18/02/2002	13/03/2002
7341	Mais	PR35Y65	18/02/2002	13/03/2002
7352	Mais	PR36Y03	18/02/2002	13/03/2002
7397	Mais	Quirinal	18/02/2002	13/03/2002
7385	Mais	Readi	18/02/2002	13/03/2002
6777	Mais	Redel	18/02/2002	13/03/2002
7557	Mais	RK14	18/02/2002	13/03/2002
7555	Mais	RK25	18/02/2002	13/03/2002
7558	Mais	RK30	18/02/2002	13/03/2002
7554	Mais	RK36	18/02/2002	13/03/2002
7564	Mais	Roano	18/02/2002	13/03/2002
7386	Mais	Sulli	18/02/2002	13/03/2002
7396	Mais	Taranis	18/02/2002	13/03/2002
7414	Mais	Toronto	18/02/2002	13/03/2002
7380	Mais	Vialli	18/02/2002	13/03/2002
2384	Mais	Willy	17/03/2003	14/04/2003
7248	Orzo distico	Aiace	19/06/2002	22/07/2002
2751	Orzo distico	Digersano	17/03/2003	14/04/2003
2748	Orzo distico	Kelibia	17/03/2003	14/04/2003
7875	Orzo distico	Tipo	04/10/2002	30/10/2002
3235	Orzo distico	Trasimeno	20/03/1992	08/05/1992
7761	Orzo distico	Varenne	04/10/2002	30/10/2002
7760	Orzo polistico	Estival	04/10/2002	30/10/2002
659	Orzo polistico	Etrusco	17/03/2003	14/04/2003

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
7755	Orzo polistico	Ketos	04/10/2002	30/10/2002
7750	Orzo polistico	Marado	04/10/2002	30/10/2002
3242	Orzo polistico	Salus	17/03/2003	14/04/2003
3244	Orzo polistico	Sonora	17/03/2003	14/04/2003
7595	Riso	Asia	18/02/2002	25/03/2002
7597	Riso	Augusto	18/02/2002	25/03/2002
7028	Riso	Cadet	18/02/2002	25/03/2002
3	Riso	Elba	20/03/1992	08/05/1992
7602	Riso	Karnak	18/02/2002	25/03/2002
7027	Riso	Pony	18/02/2002	25/03/2002
3247	Riso	Thaibonnet	17/03/2003	14/04/2003
2670	Soia	Alda	17/03/2003	14/04/2003
2669	Soia	Ales	20/03/1992	08/05/1992
2683	Soia	Aurora	17/03/2003	14/04/2003
2656	Soia	Atlantic	17/03/2003	14/04/2003
7632	Soia	Demetra	06/05/2002	18/06/2002
7643	Soia	Lanca	06/05/2002	18/06/2002
7644	Soia	Orlanda	06/05/2002	18/06/2002
2655	Soia	Pacific	17/03/2003	14/04/2003
7078	Soia	Zen	06/05/2002	18/06/2002
2528	Sorgo	Favorite	17/03/2003	14/04/2003
3252	Sorgo	Sofra	17/03/2003	14/04/2003
2704	Sulla	Bellante	20/03/1992	08/05/1992
2705	Sulla	S. Omero	20/03/1992	08/05/1992
2698	Trifoglio alessandrino	Alex	17/03/2003	14/04/2003
2699	Trifoglio alessandrino	Axi	17/03/2003	14/04/2003
7040	Trifoglio alessandrino	Cerro	27/03/2002	18/04/2002
2700	Trifoglio alessandrino	Karalis	17/03/2003	14/04/2003
7267	Trifoglio alessandrino	Lorena	27/03/2002	18/04/2002
7058	Trifoglio bianco	Aladdin	27/03/2002	18/04/2002
7286	Trifoglio incarnato	Blaza	27/03/2002	18/04/2002
7041	Trifoglio incarnato	Cegalo	27/03/2002	18/04/2002
2708	Trifoglio incarnato	Diogene	17/03/2003	14/04/2003
2709	Trifoglio incarnato	Edipo	17/03/2003	14/04/2003
131	Trifoglio incarnato	Red	17/03/2003	14/04/2003
2701	Trifoglio persico	Gorby	17/03/2003	14/04/2003
119	Trifoglio persico	Kyambro	17/03/2003	14/04/2003
7717	Trifoglio pratense (violetto)	Nelson	27/03/2002	18/04/2002
2702	Trifoglio pratense (violetto)	Salino	20/03/1992	08/05/1992
7196	Trifoglio sotterraneo	Antas	27/03/2002	18/04/2002
7193	Trifoglio sotterraneo	Campeda	27/03/2002	18/04/2002
7195	Trifoglio sotterraneo	Limbara	27/03/2002	18/04/2002
7194	Trifoglio sotterraneo	Losa	27/03/2002	18/04/2002

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
7791	Triticale	Hercules	04/10/2002	30/10/2002
7239	Triticale	Granador	18/02/2002	25/03/2002
7251	Triticale	Oceania	04/10/2002	30/10/2002

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
2666	Barbabietola da zucchero	Argo	17/03/2003	14/04/2003
2025	Barbabietola da zucchero	Azzurro	17/03/2003	14/04/2003
13	Barbabietola da zucchero	Cercostar	17/03/2003	14/04/2003
2035	Barbabietola da zucchero	Ceriz	17/03/2003	14/04/2003
3263	Barbabietola da zucchero	Crest	17/03/2003	14/04/2003
11	Barbabietola da zucchero	Eko	17/03/2003	14/04/2003
8	Barbabietola da zucchero	Faro	17/03/2003	14/04/2003
7620	Barbabietola da zucchero	Iride	18/02/2002	25/03/2002
2040	Barbabietola da zucchero	Magic	17/03/2003	14/04/2003
2024	Barbabietola da zucchero	Matra	17/03/2003	14/04/2003
3266	Barbabietola da zucchero	Mito	17/03/2003	14/04/2003
2722	Barbabietola da zucchero	MK 865 Doris	17/03/2003	14/04/2003
2668	Barbabietola da zucchero	Novo	17/03/2003	14/04/2003
2667	Barbabietola da zucchero	Nubia	17/03/2003	14/04/2003
7613	Barbabietola da zucchero	Paseo	18/02/2002	25/03/2002
12	Barbabietola da zucchero	Plus	17/03/2003	14/04/2003
2113	Barbabietola da zucchero	Puma	17/03/2003	14/04/2003
14	Barbabietola da zucchero	Rizostar	17/03/2003	14/04/2003
15	Barbabietola da zucchero	Romea	17/03/2003	14/04/2003
269	Barbabietola da zucchero	Sigma	17/03/2003	14/04/2003
7621	Barbabietola da zucchero	Sistar	18/02/2002	25/03/2002
7	Barbabietola da zucchero	Tau	17/03/2003	14/04/2003
2664	Barbabietola da zucchero	Vanto	17/03/2003	14/04/2003
7614	Barbabietola da zucchero	Yaris	18/02/2002	25/03/2002
7221	Canapa	Red Petiole	14/10/2002	08/11/2002
2781	Colza	Cobalt	17/03/2003	14/04/2003
51	Colza	Evita	17/03/2003	14/04/2003
56	Colza	Fabiola	17/03/2003	14/04/2003
2758	Colza	Kreta	17/03/2003	14/04/2003
7262	Colza	Nadine	13/05/2002	19/06/2002
7263	Colza	Nando	13/05/2002	19/06/2002
6572	Colza	Puck	01/02/2002	13/03/2002
7593	Cotone	Carmela	14/10/2002	08/11/2002
3218	Cotone	Siokra	17/03/2003	14/04/2003
3217	Cotone	Soft	17/03/2003	14/04/2003
3222	Festuca arundinacea	Titan	17/03/2003	14/04/2003
107	Fleolo, coda di topo	Kaba	17/03/2003	14/04/2003
7748	Frumento duro	Alfaro	04/10/2002	30/10/2002
2271	Frumento duro	Brindur	17/03/2003	14/04/2003
7746	Frumento duro	Capri'	04/10/2002	30/10/2002
78	Frumento duro	Doral	17/03/2003	14/04/2003
2724	Frumento duro	Fauno	17/03/2003	14/04/2003
2732	Frumento duro	Fenix	17/03/2003	14/04/2003
2725	Frumento duro	Ixos	17/03/2003	14/04/2003

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
7747	Frumento duro	Kievlanka	04/10/2002	30/10/2002
7733	Frumento duro	Maduro	04/10/2002	30/10/2002
3207	Frumento duro	Parsifal	17/03/2003	14/04/2003
7247	Frumento duro	Pianeta	18/02/2002	25/03/2002
7765	Frumento duro	Puma	04/10/2002	30/10/2002
76	Frumento duro	Zenit	17/03/2003	14/04/2003
7241	Frumento tenero	Cornera	18/02/2002	25/03/2002
7744	Frumento tenero	Gandhi	04/10/2002	30/10/2002
94	Frumento tenero	Stroika	17/03/2003	14/04/2003
7701	Girasole	Abello	27/03/2002	18/04/2002
7664	Girasole	Alvin RM	27/03/2002	18/04/2002
7706	Girasole	Ambro	27/03/2002	18/04/2002
7702	Girasole	Azubio	27/03/2002	18/04/2002
7659	Girasole	Babylone	27/03/2002	18/04/2002
7703	Girasole	Baryo	27/03/2002	18/04/2002
7661	Girasole	Belar RM	27/03/2002	18/04/2002
7657	Girasole	Bilbao	27/03/2002	18/04/2002
7669	Girasole	Calico	27/03/2002	18/04/2002
7668	Girasole	Camino	27/03/2002	18/04/2002
2775	Girasole	Carlos	17/03/2003	14/04/2003
7684	Girasole	Colt	27/03/2002	18/04/2002
7650	Girasole	Corrida	21/10/2002	12/12/2002
7651	Girasole	CSF0223	21/10/2002	12/12/2002
7691	Girasole	El Dorado	27/03/2002	18/04/2002
7709	Girasole	Fuji	13/05/2002	19/06/2002
7652	Girasole	Heliaking	26/08/2002	02/10/2002
2771	Girasole	Kristal	17/03/2003	14/04/2003
7698	Girasole	LG4526M	26/08/2002	02/10/2002
7699	Girasole	LG5415M	26/08/2002	02/10/2002
7700	Girasole	LG5434M	26/08/2002	02/10/2002
7704	Girasole	LG5650M	26/08/2002	02/10/2002
7705	Girasole	LG5684M	26/08/2002	02/10/2002
7688	Girasole	Maipo	27/03/2002	18/04/2002
7653	Girasole	Malika	27/03/2002	18/04/2002
7654	Girasole	Midol	27/03/2002	18/04/2002
7690	Girasole	Nevado	27/03/2002	18/04/2002
2684	Girasole	Oscar	17/03/2003	14/04/2003
7697	Girasole	Pixo	26/08/2002	02/10/2002
2777	Girasole	Platon	17/03/2003	14/04/2003
2779	Girasole	Presto	17/03/2003	14/04/2003
7670	Girasole	Punch	27/03/2002	18/04/2002
2776	Girasole	Ritmo	17/03/2003	14/04/2003
7689	Girasole	Rosario	27/03/2002	18/04/2002
7708	Girasole	Satis	13/05/2002	19/06/2002

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
7662	Girasole	Tania RM	27/03/2002	18/04/2002
2687	Girasole	Trisun 852	17/03/2003	14/04/2003
2688	Girasole	Trisun 853	17/03/2003	14/04/2003
7693	Girasole	TS9601	27/03/2002	18/04/2002
2118	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Winner (GW 9110F)	17/03/2003	14/04/2003
6592	Loglio d'Italia e loglio westervoldico	Lidor	27/03/2002	18/04/2002
6593	Loglio d'Italia e loglio westervoldico	Lirita	27/03/2002	18/04/2002
2847	Loglio perenne o loietto inglese	Athena	17/03/2003	14/04/2003
7201	Loglio perenne o loietto inglese	MP88	27/03/2002	18/04/2002
2513	Mais	Agribest	17/03/2003	14/04/2003
7406	Mais	Alpistar	19/06/2002	22/07/2002
2046	Mais	Arizona	17/03/2003	14/04/2003
7519	Mais	Arrazas	18/02/2002	13/03/2002
6797	Mais	Astuce	18/02/2002	13/03/2002
7523	Mais	Asturial	18/02/2002	13/03/2002
7412	Mais	Aucaria	18/02/2002	13/03/2002
7528	Mais	Audistar	18/02/2002	13/03/2002
7363	Mais	Badalone	18/02/2002	13/03/2002
7354	Mais	Bambino	18/02/2002	13/03/2002
2518	Mais	Boyero	17/03/2003	14/04/2003
7401	Mais	Candir	18/02/2002	13/03/2002
2054	Mais	Centauro	17/03/2003	14/04/2003
7522	Mais	Codistar	18/02/2002	13/03/2002
7427	Mais	Coventry	19/06/2002	22/07/2002
7355	Mais	Crudo	18/02/2002	13/03/2002
7361	Mais	Cruzado	18/02/2002	13/03/2002
7434	Mais	DKC5434	18/02/2002	13/03/2002
7568	Mais	DKC6006	18/02/2002	13/03/2002
7458	Mais	DKC6011	18/02/2002	13/03/2002
7729	Mais	DKC6515	18/02/2002	13/03/2002
7443	Mais	DKC6610	18/02/2002	13/03/2002
7437	Mais	DKC6810	18/02/2002	13/03/2002
7533	Mais	Fiorinis	18/02/2002	13/03/2002
7466	Mais	Fitness	18/02/2002	13/03/2002
7384	Mais	Funni	18/02/2002	13/03/2002
7399	Mais	Galastar	18/02/2002	13/03/2002
7479	Mais	Goldalex	18/02/2002	13/03/2002
7473	Mais	Goldfaber	18/02/2002	13/03/2002
7478	Mais	Goldfinger	18/02/2002	13/03/2002

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
7482	Mais	Goldflash	18/02/2002	13/03/2002
7481	Mais	Goldixos	18/02/2002	13/03/2002
7477	Mais	Goldman	18/02/2002	13/03/2002
7472	Mais	Goldmaxim	18/02/2002	13/03/2002
7476	Mais	Goldmichel	18/02/2002	13/03/2002
7483	Mais	Goldsammer	18/02/2002	13/03/2002
7474	Mais	Goldstorm	18/02/2002	13/03/2002
7570	Mais	Goldtom	18/02/2002	13/03/2002
1589	Mais	Hibisco	17/03/2003	14/04/2003
7421	Mais	Isarius	18/02/2002	13/03/2002
7494	Mais	Isis	18/02/2002	13/03/2002
7542	Mais	Jumper	18/02/2002	13/03/2002
7567	Mais	Kabey	18/02/2002	13/03/2002
7375	Mais	Kroki	18/02/2002	13/03/2002
7486	Mais	KWS0551	18/02/2002	13/03/2002
7565	Mais	Mellor	18/02/2002	13/03/2002
6669	Mais	Netto	03/12/2001	07/02/2002
7447	Mais	Pacal	18/02/2002	13/03/2002
7529	Mais	Palomis	18/02/2002	13/03/2002
7539	Mais	Partner	18/02/2002	13/03/2002
7532	Mais	Paulinis	18/02/2002	13/03/2002
7310	Mais	PR33R77	18/02/2002	13/03/2002
7337	Mais	PR35T92	18/02/2002	13/03/2002
7335	Mais	PR35Y54	18/02/2002	13/03/2002
7348	Mais	PR36F54	18/02/2002	13/03/2002
7349	Mais	PR36N70	18/02/2002	13/03/2002
7496	Mais	Prisca	18/02/2002	13/03/2002
7373	Mais	Probat	18/02/2002	13/03/2002
7541	Mais	Provender	18/02/2002	13/03/2002
7525	Mais	Riglos	18/02/2002	13/03/2002
7374	Mais	Samdi	18/02/2002	13/03/2002
7551	Mais	San Luis	18/02/2002	13/03/2002
7538	Mais	Sanjose	18/02/2002	13/03/2002
7534	Mais	Sidonis	18/02/2002	13/03/2002
7383	Mais	Snoupi	18/02/2002	13/03/2002
7468	Mais	Tikal	04/04/2002	19/04/2002
2383	Mais	Tommy	17/03/2003	14/04/2003
7459	Mais	Tonachi	18/02/2002	13/03/2002
7418	Mais	Vickor	18/02/2002	13/03/2002
7498	Mais	Wendy	18/02/2002	13/03/2002
7749	Orzo distico	Murcie	04/10/2002	30/10/2002
7782	Orzo distico	Ninfa	04/10/2002	30/10/2002
7950	Orzo distico	Tolar	04/10/2002	30/10/2002
3243	Orzo polistico	Canoro	17/03/2003	14/04/2003

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
7605	Patata	Charmante	06/05/2002	18/06/2002
7611	Patata	Daytona	06/05/2002	18/06/2002
7606	Patata	Quincy	21/10/2002	12/12/2002
7612	Patata	Ranger Russet	06/05/2002	18/06/2002
7610	Patata	Zagara	06/05/2002	18/06/2002
7728	Pisello da foraggio	Cebeco 1463	27/03/2002	18/04/2002
7292	Pisello da foraggio	Corallo	27/03/2002	18/04/2002
7642	Soia	Agave	18/09/2002	22/10/2002
7648	Soia	Arflor	06/05/2002	18/06/2002
7637	Soia	Bali	18/09/2002	22/10/2002
7635	Soia	Cina	18/09/2002	22/10/2002
3294	Soia	Condor	17/03/2003	14/04/2003
3286	Soia	Krizia	17/03/2003	14/04/2003
7636	Soia	Madras	18/09/2002	22/10/2002
2721	Soia	Picador	17/03/2003	14/04/2003
7649	Soia	Teodor	06/05/2002	18/06/2002
7641	Soia	Torre	06/05/2002	18/06/2002
2899	Sorgo	Ardan	17/03/2003	14/04/2003
2898	Sorgo	Argelo	17/03/2003	14/04/2003
2900	Sorgo	Arlequin	17/03/2003	14/04/2003
2533	Sorgo	DK 34	17/03/2003	14/04/2003
2529	Sorgo	Editor	17/03/2003	14/04/2003
7627	Sorgo	NX222W	06/05/2002	18/06/2002
2534	Sorgo	Taxus	17/03/2003	14/04/2003
7300	Tabacco	Viva	14/10/2002	08/11/2002
7240	Triticale	Fangio	18/02/2002	25/03/2002
7736	Triticale	Lugano	04/10/2002	30/10/2002

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2015.

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
7789	Frumento tenero	Aster	04/10/2002	30/10/2002
2753	Frumento tenero	Taylor	17/03/2003	14/04/2003
7790	Triticale	Rex	04/10/2002	30/10/2002

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A02990

DECRETO 26 marzo 2013.

Modifica al decreto 25 novembre 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico della Calabria - CALAB», in Montalto Uffugo al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 25 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 24 dicembre 2010, con il quale al «Laboratorio chimico merceologico della Calabria - CALAB», ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette n. 1, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, datata 21 marzo 2012, con la quale comunica di aver variato la denominazione in «PromoCosenza - Divisione laboratorio Calab»;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 gennaio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione del predetto laboratorio;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del «Laboratorio chimico merceologico della Calabria - CALAB» è modificato in: «PromoCosenza - Divisione laboratorio Calab».

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio «PromoCosenza - Divisione laboratorio Calab», ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette n. 1, è autorizzato sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato X B + Reg. CEE 2568/1991 allegato X A + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A02991

DECRETO 26 marzo 2013.

Modifica al decreto 25 novembre 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico della Calabria - CALAB», in Montalto Uffugo al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'articolo 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 25 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2010, con il quale al «Laboratorio chimico merceologico della Calabria - CALAB», ubicato in Montalto Uffugo (COSENZA), via Pianette n. 1, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, datata 21 marzo 2012, con la quale comunica di aver variato la denominazione in «PromoCosenza - Divisione laboratorio Calab»;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 gennaio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione del predetto laboratorio;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del «Laboratorio chimico merceologico della Calabria - CALAB» è modificato in: «Promo-Cosenza - Divisione laboratorio Calab».

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio «PromoCosenza - Divisione laboratorio Calab», ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette n. 1, è autorizzato sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04 R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R209
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03A R2009
pH	OIV MA-AS313-15 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009 + OIV MA-AS312-01B R2009

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A02992

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 aprile 2013.

Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione Calabria nelle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone. (Ordinanza n. 72).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 8 del 14 giugno 2012, nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 18 del 3 settembre 2012;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012 n. 100, con cui consentire la prosecuzione, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria con nota n. 52772 del 14 febbraio 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Calabria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie per il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto dell'emergenza determinata dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Presidente della Regione Calabria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento degli stessi e delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Il Presidente della Regione Calabria, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Calabria, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono, sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Regione Calabria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 8 del 14 giugno 2012, che viene allo stesso intestata per 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 4, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Presidente della Regione Calabria può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Calabria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

7. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

8. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

9. Il Presidente della Regione Calabria, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2013

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

13A03052

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 marzo 2013.

Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione Siciliana nelle attività volte al superamento della situazione di criticità legata alle avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio, marzo e novembre 2011. (Ordinanza n. 71).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2011 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2011 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 11 del 25 giugno 2012;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del 20 marzo 2013 del Presidente della Regione Siciliana;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel territorio della provincia di Messina in conseguenza degli eventi di cui in premessa, ivi compresi quelli finanziati dalla raccolta fondi tramite sms di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 11 luglio 2012.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione Siciliana, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui ai comma 2, può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e con le restanti risorse che saranno trasferite dal Dipartimento della protezione civile a fronte dei protocolli d'intesa di cui al comma 1. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative allo stesso piano, giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi della presente ordinanza, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2013

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

13A03057

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 22 marzo 2013.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Vicenza - Territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE
TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e la direttoriale prot. n. 61670 del 30 novembre 2012;

Vista la nota del 14 marzo 2013, prot. n. 2422 del direttore dell'Ufficio provinciale di Vicenza - Territorio, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nei giorni 12 e 13 marzo 2013, dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Vicenza;

Accertato che il mancato funzionamento dei predetti servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Vicenza - Territorio è da attribuirsi ai lavori per la sostituzione del server censuario;

Vista la nota del Garante del contribuente per il Veneto del 19 marzo 2013, prot. n. 244/2013;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Vicenza - Territorio nei giorni 12 e 13 marzo 2013.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 22 marzo 2013

Il direttore regionale: SELLERI

13A02988

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Modifica del regolamento degli Organi

Nella seduta del 28 febbraio 2013 l'Assemblea del Cnel ha approvato la nuova formulazione dell'art. 5 del Regolamento degli Organi del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 134 dell'11 giugno 2012, qui di seguito riportato.

«Art. 5.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti del CNEL è costituito da tre componenti di cui uno nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dei propri ruoli e due nominati dall'Assemblea del CNEL, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, tra i soggetti aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, residenti a Roma. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio è nominato per la durata della consiliatura.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in quanto applicabili al CNEL, riferendone ai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze nonché alla Presidenza del CNEL e all'Assemblea.

3. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

13A03079

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duramune PI + L».

Estratto decreto n. 31 del 19 marzo 2013

Con decreto n. 31 del 19 marzo 2013 è revocata, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71 - Latina 04100, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Duramune PI + L 10 fiale da 1 dose + 10 fiale da 1 ml di solvente, A.I.C. n. 103815015;

Duramune PI + L 25 fiale da 1 dose + 25 fiale da 1 ml di solvente, A.I.C. n. 103815027;

Duramune PI + L 50 fiale da 1 dose + 50 fiale da 1 ml di solvente, A.I.C. n. 103815039;

Duramune PI + L 100 fiale da 1 dose + 100 fiale da 1 ml di solvente, A.I.C. n. 103815041.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02993

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Orbax».

Estratto decreto n. 32 del 19 marzo 2013

Con decreto n. 32 del 19 marzo 2013 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Italia S.r.l., via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro direzionale Milano 2 - Segrate 20090 (Milano), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I. C.: Orbax sospensione orale 30 mg/ml flacone da 20 ml, A.I.C. n. 103998011.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02994

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica «Suvaxyn Mh One».

Provvedimento n. 205 del 15 marzo 2013

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0248/001/II/004.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/248/001/II/007/G.

Medicinale veterinario ad azione immunologica SUVAXYN MH ONE emulsione iniettabile per suini - tutte le confezioni - A.I.C. n. 104078.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina - via Isonzo n. 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: variazione di tipo II, C.I.4: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo.

Variazione di tipo II, C.I.4: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dell'etichettatura.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, le variazioni di tipo II suindicate che comportano le seguenti modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative parti degli stampati:

4.2.

Riduzione dell'età minima della vaccinazione: da 21 a 7 giorni.

Riduzione dell'inizio dell'immunità da 4 a 2 settimane.

Le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati così come corretti ed approvati, allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A02995

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Daimeton» 40, 400 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, polli da carne, tacchini, cani e gatti.

Provvedimento n. 204 del 15 marzo 2013

Medicinale veterinario DAIMETON 40, 400 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, polli da carne, tacchini, cani e gatti.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102007061;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102007046;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102007073.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a., con sede in via A. Bianchi n. 9 - 25124 Brescia, codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica validità dopo prima apertura.

Si autorizza, esclusivamente per le confezioni del medicinale veterinario indicate in oggetto, la modifica della validità dopo prima apertura da 24 ore, come attualmente autorizzato, a 28 giorni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 3 anni;

dopo prima apertura: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02996

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Natura Shampoo».

Provvedimento n. 202 del 13 marzo 2013

Medicinale veterinario NATURA SHAMPOO.

Confezioni: flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103147017.

Titolare A.I.C: Alfamed, con sede legale e domicilio fiscale 13ème rue LID - 06517 Carros Cedex - Francia.

Oggetto: variazione IB - A.2.b: modifica della denominazione del medicinale.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto: REPELT NATURA SHAMPOO.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02997

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Closamectin» 5 mg/ml + 200 mg/ml Soluzione Pour-on per bovini.

Provvedimento n. 199 del 13 marzo 2013

Variazione di mutuo riconoscimento con procedura n. UK/V/0368/001/IB/001

Variazione di mutuo riconoscimento con procedura n. UK/V/0368/001/IB/002

Variazione di mutuo riconoscimento con procedura n. UK/V/0368/001/IB/003

Variazione di mutuo riconoscimento con procedura n. UK/V/0368/001/IB/004

Medicinale veterinario «CLOSAMECTIN» 5 mg/ml + 200 mg/ml soluzione Pour-on per bovini.

Confezioni:

flacone in HDPE da 250 ml - A.I.C. n. 104271010;

flacone in HDPE da 1 litro - A.I.C. n. 104271022;

contenitore a zainetto in HDPE da 1 litro - A.I.C. n. 104271034;

contenitore a zainetto in HDPE da 2,5 litri - A.I.C. n. 104271046;

contenitore a zainetto in HDPE da 5 litri - A.I.C. n. 104271059.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works, Camlough Road, Newry – Co Down, BT35 6JP – Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: modifica degli stampati ai punti 4.5 e 4.6.

Variazione tipo IB: aggiunta di una confezione.

Variazione tipo IB: modifica posologia.

Variazione tipo IB: modifica validità.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le seguenti modifiche:

1) Modifica dei seguenti punti del SPC e corrispondenti punto del foglietto illustrativo:

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego negli animali, con l'aggiunta della seguente frase: «Fare attenzione per evitare un sovradosaggio del volume di applicazione, un versamento accidentale o l'ingestione orale del prodotto, poiché il sovradosaggio può provocare l'insorgenza di segni di tossicità come una mancanza di coordinazione e cecità. Si consiglia di non eseguire il clipping degli animali prima del trattamento, al fine di ridurre il rischio di un maggiore assorbimento del farmaco e di una conseguente maggiore biodisponibilità o dell'ingerimento per via orale attraverso la pulizia reciproca»;

4.6 Reazioni avverse, con l'aggiunta della seguente frase: «In casi molto rari sono stati osservati segni neurologici come cecità in seguito all'utilizzo del prodotto».

2) Aggiunta di una nuova confezione: flacone in HDPE da 500 ml A.I.C. n. 104271061.

3) Inserimento al punto 4.9 Posologia e via di somministrazione del SPC e corrispondente punto del foglietto illustrativo di una specifica tabella per la posologia.

4) Estensione del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita che passa da 12 mesi, come attualmente autorizzato, a 18 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A02998

Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano.

Sono pubblicate sul portale del Ministero della salute: www.salute.gov.it le linee guida elaborate, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3, comma 9, del decreto ministeriale 7 febbraio 2012, n. 25, «Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano».

13A03080

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-084) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.